



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Protocollo n. 912/2014/P allegati n. 3

Roma, 15 gennaio 2014

Al Signor Sindaco

e, p.c. Al Responsabile della toponomastica del Comune

Al Responsabile dell'Ufficio di statistica del Comune

Al Responsabili dell'Ufficio di Statistica
- delle Prefetture - UTG
- delle Regioni
- delle Province

Al Ministero dell'Interno
- Scuola Superiore
 dell'Amministrazione dell'Interno
 (S.S.A.I.)
- Direzione Centrale per i servizi
 demografici
- Direzione Centrale per gli uffici
 territoriali del Governo e per le
 autonomie locali

All' Agenzia delle Entrate – Direzione
 Centrale Catasto e Cartografia

Oggetto: Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Nell'ambito delle attività di elaborazione e controllo dei dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l'Istat ha effettuato l'analisi e l'incrocio dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) di origine comunale e utilizzati in occasione del censimento, rilevando i disallineamenti presenti tra le seguenti banche dati:

1. Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR): indirizzi della popolazione e delle abitazioni censite dall'Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
2. Archivio degli edifici; indirizzi degli edifici censiti mediante modello Istat/EDI dall'Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
3. Rilevazione dei numeri civici (RNC) (solo per i comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2008);
4. Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici; indirizzi comunali pre-censuari (ANSC).



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Tenuto conto che l'Istat e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia, hanno già strettamente collaborato per l'acquisizione telematica dei dati di cui al punto 4, i risultati degli incroci sono ora resi disponibili nell'area dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Portale per i Comuni", sulla base della pianificazione temporale di cui all'Allegato 1.

Come noto, l'art. 45 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede che *"In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica"*.

Inoltre, l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate.

L'ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

Ciò considerato e al fine di garantire, già in fase di primo impianto, un elevato livello di completezza e qualità dell'ANNCSU, si chiede che, in linea con lo spirito di massima collaborazione fino ad ora mostrato, codesto Comune verifichi i disallineamenti riscontrati e provveda, se necessario, a correggere, integrare e validare i dati forniti sul "Portale per i Comuni", aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla data in cui effettuerà la validazione finale.

Le informazioni da validare sono costituite dall'insieme delle aree di circolazione e dei numeri civici situati nelle sezioni di censimento del Comune in indirizzo, così come definite nelle Basi Territoriali aggiornate con il Progetto Census 2010 e rese disponibili sul sito internet dell'Istat all'indirizzo <https://basiterritoriali.istat.it/>.

Tutte le operazioni potranno essere effettuate, utilizzando la sopra citata infrastruttura informatica dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Portale per i Comuni" secondo la pianificazione di cui all'Allegato 1.

Affinché codesto Comune possa accedere alle nuove funzioni di gestione dello stradario presenti sul "Portale per i Comuni", è necessario che il Sindaco o suo delegato:

1. nomini il "Responsabile della toponomastica" **entro 20 giorni dalla data della presente lettera** seguendo la procedura indicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/ServiziComuniIstituzioni/Guida%20Funzioni%20Toponomastica%20Portale%20per%20i%20Comuni%20\(10\).pdf](http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/ServiziComuniIstituzioni/Guida%20Funzioni%20Toponomastica%20Portale%20per%20i%20Comuni%20(10).pdf)



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

2. garantisca la partecipazione del “*Responsabile della toponomastica*” al corso di formazione che sarà organizzato dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate possibilmente entro i termini di “*inizio attività*” previsti nell’Allegato 1.

Per permettere il rilascio dei servizi di interrogazione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), è necessario che il Comune effettui la validazione, entro il termine di “*fine attività*” previsto nel citato Allegato 1.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle attività operative, si rimanda all’Allegato 2.

Con l’occasione si ricorda, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44 del citato Regolamento anagrafico, l’opportunità di utilizzare lo stradario validato, comprensivo dei relativi numeri civici, per uniformare i dati toponomastici presenti nei diversi archivi comunali (Anagrafe, Edilizia, Tributi,), garantendo il costante allineamento, nel tempo, di tali archivi.

Nel ringraziare per l’attenzione e la preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento per i censimenti e
gli archivi amministrativi e statistici
(Dott. Andrea Mancini)



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ALLEGATO 1: Pianificazione delle attività di validazione degli stradari e dei numeri civici

Comuni	Inizio attività:	Fine attività:
Torino, Collegno, Moncalieri, Rivoli, Vercelli, Novara, Sanremo, Firenze, Firenze, Impruneta, Livorno, Piombino, Cuneo, Asti, Alessandria, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Como, Cinisello Balsamo, Legnano, Monza, Rho, Sesto San Giovanni, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Vigevano, Cremona, Vicenza, Verona, Treviso, Chioggia, Venezia, Rovigo, Padova, Sassari, Mazara del Vallo, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Olbia, Marsala, Trapani, Bagheria, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Messina, Gela, Acireale, Catania, Modica, Ragusa, Vittoria, Siracusa, Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme, Crotona, Potenza, Matera, Reggio di Calabria, Cerignola, Foggia, Manfredonia, San Severo, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Bari, Bitonto, Molfetta, Trani, Taranto, Udine, Pordenone, Brindisi, Lecce, Trieste, Savona, Genova, La Spezia, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Carpi, Imola, Ferrara, Faenza, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Carrara, Massa, Lucca, Viareggio, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Foligno, Prato, Perugia, Terni, Aversa, Caserta, Benevento, Acerra, Afragola, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Marano di Napoli, Giugliano in Campania, Portici, Pozzuoli, Ercolano, Napoli, Torre del Greco, Avellino, Battipaglia, Cava de' Tirreni, Salerno, L'Aquila, Teramo, Pescara, Campobasso, Scafati, Viterbo, Civitavecchia, Guidonia Montecelio, Pomezia, Tivoli, Chieti, Roma, Fano, Velletri, Fiumicino, Aprilia, Latina, Pesaro, Ancona, Ascoli Piceno	Entro il 14/02/2014	Entro il 30/04/2014

Regioni e Province autonome ad esclusione dei comuni sopra elencati	Inizio attività:	Fine attività:
Calabria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto	Entro il 31/03/2014	Entro il 30/05/2014
Basilicata, Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Trento,	Entro il 15/04/2014	Entro il 16/06/2014
Abruzzo, Campania, Molise, Toscana, Umbria	Entro il 30/04/2014	Entro il 30/06/2014
Lazio, Marche	Entro il 15/05/2014	Entro il 15/07/2014



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ALLEGATO 2: Informazioni sulle attività operative

1. Attività del Comune

Il Regolamento anagrafico, all'art. 45, stabilisce che *“in ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica”*.

Inoltre gli artt. 41 e 42 prescrivono che ogni area di circolazione, situata nel territorio comunale, deve avere una propria distinta denominazione ed ogni accesso di unità immobiliare sull'area di circolazione deve essere provvisto di apposito numero civico.

Ciò premesso, anche al fine di garantire, già in fase di primo impianto, il massimo livello di completezza e qualità dell'ANNCSU, è richiesto al Comune di verificare i disallineamenti riscontrati dall'Istat, a valle del censimento, e procedere a correggere, integrare e validare i dati forniti, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente, alla data di validazione finale da parte del Comune, utilizzando le nuove funzioni di “gestione della toponomastica” presenti sul “Portale per i Comuni”.

Per le attività di cui sopra, il “*Responsabile della toponomastica*” potrà avvalersi di uno o più addetti che, per accedere al “*Portale per i Comuni*”, devono essere abilitati dal “*Responsabile del servizio*” comunale, con il profilo di “*Gestione della toponomastica*”, nel limite massimo di *password* disponibili per il Comune.

Potranno verificarsi due casi:

- 1) il “*Responsabile della toponomastica*” viene registrato dal “*Responsabile del servizio*” sul Portale, ma non viene abilitato ad accedere allo stesso; in tal caso il profilo di “*Gestione della toponomastica*” dovrà essere assegnato ad almeno un operatore affinché possa accedere alle relative funzioni;
- 2) il “*Responsabile della toponomastica*” viene registrato dal “*Responsabile del servizio*” sul Portale e viene altresì abilitato ad accedere con il profilo di “*Gestione della toponomastica*”. Pertanto, il Responsabile della toponomastica potrà accedere alle relative funzioni presenti sul Portale e, qualora necessario, sarà comunque possibile abilitare al medesimo profilo altri operatori in aggiunta al medesimo Responsabile.

Prima di procedere alle attività di consolidamento e validazione degli stradari, il “*Responsabile della toponomastica*” dovrà aver partecipato al corso di formazione organizzato, a livello locale, dall'Agenzia delle Entrate, secondo un calendario successivamente comunicato dall'Agenzia medesima.

E' previsto che, a livello operativo, l'attività venga espletata mediante l'utilizzo di **nuove funzioni di “Gestione della toponomastica”**, da utilizzarsi “*una tantum*”, rese disponibili sul “*Portale per i Comuni*”, solo a seguito della preventiva disattivazione delle preesistenti funzioni di “*Gestione della toponomastica*”,



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

in modo da consentire il corretto caricamento dei dati elaborati dall'Istat nel nuovo ambiente di lavoro, secondo la pianificazione contenuta nell'Allegato 1.

Ogni singolo Comune, al termine delle attività di consolidamento e validazione dei dati toponomastici di propria competenza, potrà disporre delle funzioni per l'aggiornamento a regime dell'archivio.

Le nuove funzioni di gestione dei dati toponomastici, predisposte per l'attività di consolidamento e validazione degli stradari comunali, da utilizzarsi "una tantum", prevedono una modalità di lavorazione solo di tipo on-line e quindi una connessione internet attiva durante la lavorazione.

In tale fase, non sarà perciò più possibile per il Comune effettuare le lavorazioni in modalità "off-line" tramite l'utilizzo del pacchetto stradario, o con applicazioni proprie.

L'Istat si riserva di effettuare delle verifiche sui dati inseriti dai comuni, al fine di verificare il rispetto delle regole di aggiornamento specificate nella documentazione di riferimento (Allegato 3).

L'avvio ed il completamento delle attività richieste dovrebbe avvenire possibilmente nel rispetto delle tempistiche previste nell'Allegato 1.

2. Nuove funzioni di gestione degli stradari sul "Portale per i Comuni"

Le funzioni per la "*Gestione della toponomastica*" sono state implementate per consentire ai comuni di verificare quanto presente nelle seguenti banche dati:

1. Sistema di gestione della rilevazione; Indirizzi della popolazione e delle abitazioni censite (SGR);
2. Archivio degli edifici; Indirizzi degli edifici censiti (EDI);
3. Rilevazione dei numeri civici (RNC) (solo per i comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2008);
4. Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici; Indirizzi comunali pre-censuari (ANSC);

Ai comuni sarà proposto l'esito del confronto, effettuato da ISTAT, tra le sopra indicate banche dati.

I comuni si "dovranno" necessariamente esprimere sui disallineamenti riscontrati, ma "potranno" anche modificare o integrare i toponimi ed i civici presenti, se necessario, per registrare tutti gli accessi.

Per maggiori dettagli circa le caratteristiche delle nuove funzioni, si rimanda alla guida operativa ed all'ulteriore documentazione, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, e che sarà comunque fornita ai Responsabili della toponomastica comunali, in occasione dei corsi di formazione organizzati, a livello locale dall'Agenzia delle Entrate.

3. Validazione dello stradario e dei numeri civici

L'attività si compone di due distinte fasi:



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

I. Controllo della validità dei toponimi proposti nello stradario

Prima sarà necessario procedere alla verifica, correzione ed integrazione dei toponimi delle aree di circolazione, al fine di rappresentare correttamente la situazione di fatto esistente. Solo dopo il completamento di tali attività sarà possibile passare alla lavorazione dei numeri civici.

Al fine di visualizzare l'impatto sui numeri civici derivante dalle lavorazioni effettuate, fino a quel momento sui toponimi, è possibile visualizzare, in qualunque fase delle attività, le maschere relative ai civici, anche se l'effettiva lavorazione dei numeri civici sarà consentita solo dopo che il Comune avrà effettuato l'operazione di "Attestazione di completamento della lavorazione dei toponimi".

Ogni toponimo potrà assumere, in un determinato istante, uno dei seguenti possibili stati, suscettibile di variazione in seguito alla lavorazione:

- preapprovato (attribuito a toponimi sui quali il Comune non deve necessariamente esprimersi, ma che può trattare se lo ritiene opportuno);
- da lavorare (attribuito a toponimi sui quali il Comune deve necessariamente esprimersi);
- approvato (valore derivante dalla approvazione del Comune dei dati proposti, in quanto ritenuti corretti in ogni loro parte);
- rettificato (valore derivante dalla rettifica apportata dal Comune rispetto a quanto inizialmente proposto dal sistema);
- soppresso (valore derivante dalla eliminazione del toponimo da parte del Comune. L'eliminazione di un toponimo è possibile qualora non ci siano numeri civici collegati a popolazione residente, unità immobiliari e edifici. In caso contrario è opportuno utilizzare lo stato di "rettificato" o "collegato");
- inserito (attribuito a nuovi toponimi inseriti dal Comune);
- collegato (valore inserito in seguito ad una operazione in cui il Comune ha indicato che il toponimo è collegato ad un altro toponimo dell'elenco che meglio lo rappresenta. Per consentire di evidenziare le operazioni effettuate dal Comune finalizzate a collegare tra loro toponimi inizialmente distinti, ma che in realtà rappresentano la stessa area di circolazione, viene assegnato dal sistema un valore progressivo, che risulta uguale per tutti i toponimi tra loro collegati).

II. verifica ed integrazione dei numeri civici e della rispettiva sezione di censimento

A conclusione della validazione dello stradario si dovrà procedere alla verifica, correzione ed integrazione di tutti i numeri civici delle aree di circolazione che ricadono all'interno di ciascuna sezione di censimento così come definita dalle Basi Territoriali di recente aggiornate nell'ambito del Progetto Census 2010, validate dall'Istat e disponibile a ciascun Comune sul sito internet dell'Istat all'indirizzo <https://basiterritoriali.istat.it/>.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Ogni numero civico potrà assumere, in un determinato istante, uno dei seguenti possibili stati, suscettibile di variazione in seguito alla lavorazione:

- preapprovato (attribuito a numeri civici, presenti in ANSC e in almeno una delle altre banche dati, sui quali il Comune non deve necessariamente esprimersi, ma che può trattare se lo ritiene opportuno);
- preinserito (attribuito, in fase iniziale, dal sistema per gli elementi presenti solo in banche dati diverse da ANSC o a seguito di lavorazioni effettuate dal Comune che comportano il collegamento di una o più strade ad una strada capofila, qualora non si generino duplicazioni sul numero civico. Il Comune non deve necessariamente esprimersi, ma può farlo se lo ritiene opportuno);
- da lavorare (attribuito a numeri civici sui quali il Comune deve necessariamente esprimersi);
- approvato (valore derivante dalla approvazione del Comune dei dati proposti, in quanto ritenuti corretti in ogni loro parte);
- aggiornato (valore derivante dalla rettifica apportata dal Comune rispetto a quanto inizialmente proposto dal sistema);
- cancellazione (valore derivante dalla eliminazione del numero civico da parte del Comune);
- inserito (attribuito a nuovi numeri civici inseriti dal Comune).

Per maggiori dettagli si rimanda alla guida operativa.

4. Tempi di validazione degli stradari e dei numeri civici da parte dei comuni

Il termine previsto per il completamento delle attività da parte di ciascun comune è indicato nell'Allegato 1.

I dati validati dal Comune saranno sottoposti a verifiche da parte dell'Istat, prima dell'utilizzo degli stessi ai fini dell'impianto dell'ANNCSU.

Sarà cura del Responsabile della toponomastica provvedere a tenere aggiornato, nel tempo, lo stradario, adeguandolo alla situazione di fatto esistente, ed a comunicare, a tutti gli Uffici comunali interessati, le modifiche apportate.

5. Formazione e assistenza tecnica

I Responsabili comunali della toponomastica riceveranno le informazioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività nel corso di formazione organizzato dai **referenti degli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate**, sulla base di una calendarizzazione che sarà inviata alla casella funzionale del citato Responsabile della toponomastica.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

E' pertanto indispensabile che il Comune garantisca il costante aggiornamento dei riferimenti telefonici ed e-mail del Responsabile della toponomastica, inseriti sul "Portale per i Comuni".

Gli incontri formativi si dovranno tenere possibilmente entro il termine previsto per l'inizio delle attività indicato nell'Allegato 1, e comunque preferibilmente in tempo utile per completare l'attività di validazione richiesta entro il termine di "*fine attività*" previsto nel medesimo allegato.

Qualora le richieste di assistenza, da parte dei comuni, su particolari tematiche, dovessero essere consistenti, l'Agenzia delle Entrate e l'Istat valuteranno l'opportunità di effettuare ulteriori incontri di approfondimento, che potranno riguardare anche solo parte dei comuni.

Nel corso delle attività di consolidamento e validazione degli stradari, il Responsabile della toponomastica del Comune in indirizzo può richiedere informazioni e assistenza tecnica ai referenti degli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, i cui nominativi, numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia.

Qualora il Comune non disponga di un collegamento internet adeguato, potrà, previo appuntamento, effettuare le operazioni usufruendo di una postazione dedicata resa disponibile presso la sede dell'Ufficio Provinciale -. Territorio competente.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ALLEGATO 3: Indicazioni su compilazione e aggiornamento dello stradari o e dei numeri civici

1. Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i riferimenti della normativa vigente che disciplina la toponomastica stradale, indicando per ciascuna norma gli articoli più significativi.

Legge 24 Dicembre 1954, n.1228

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 10

Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.473 e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono espliciti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158

NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI

(G.U. 6 giugno n.132. Convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473)

1. Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

L. 23 giugno 1927, n. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

(G.U. 18 luglio n. 164)

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno precedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano il divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministero per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti (*), a spese dell'amministrazione inadempiente. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

6. Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la Legge 17 aprile 1925, n. 473.

(*) Essendo state soppresse le Sottoprefetture ora il riferimento concerne soltanto il Prefetto.

2. Regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi

Ogni area di circolazione è distinta dal "*Toponimo*" stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica.

Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi vuole intendere;
- le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;
- le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE, Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI;
- il numero che identifica le Autostrade e le Strade Statali, Provinciali e Comunali fa parte della denominazione e registrato nel sistema di numerazione arabo: ad es. AUTOSTRADA A14, STRADA STATALE 33, STRADA PROVINCIALE 26;
- le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o "PAPA" (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o "PADRE" (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA);
- le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

- le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO;
- tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata nell'Archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE;
- Le stesse specificazioni di cui al punto precedente vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

I comuni nelle nuove deliberazioni in materia di toponomastica, dovranno pertanto indicare le denominazioni in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali.

Per quanto riguarda le denominazioni già deliberate, sarebbe opportuno che il Comune con una o più delibere, anche di carattere cumulativo, adegui le dizioni esistenti alle regole sopraindicate già prima della validazione del proprio stradario.

3. Regole di standardizzazione e di registrazione dei numeri civici

La numerazione civica cui si fa riferimento in questa sede individua e contraddistingue solo gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità immobiliare si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre su corti, cortili e scale interne. Secondo il Regolamento anagrafico ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

ERRATA CORRIGE:
"alfabetica"

Il numero civico può contenere un eventuale parte alfanumerica definita "esponente". In casi particolari il numero civico individua anche una "specificità" dell'accesso, ad esempio 'rosso' o 'nero'.

Per i numeri civici che fanno riferimento al sistema metrico, si dovrà indicare il numero, corrispondente alla distanza tra l'accesso e il punto di riferimento prestabilito, espresso in metri, pertanto il progressivo corrispondente al Km14+273m, andrà inserito come 14273. Nel campo relativo al progressivo metrico non è ammesso l'utilizzo di virgole o punti, ma sono consentiti solo caratteri numerici.

Per gli accessi privi di numero civico (Snc) il Comune dovrà provvedere alla loro assegnazione definitiva secondo quanto previsto dalle norme.

Nei casi di impossibilità di assegnazione di numeri civici definitivi nei tempi richiesti dalla presente circolare tali accessi saranno registrati riportando il numero civico precedente a quello mancante nel campo 'Numero civico', l'eventuale esponente nel campo "Esponente" e il valore 1 nel campo 'SNC'. Nel caso di più accessi senza numero civico in successione, si riporterà la stessa informazione (ultimo numero civico riscontrato e valori 1, 2, 3, ...n) tante volte quanti sono gli accessi consecutivi senza numero civico.

Ad esempio, nel caso in cui dopo il numero civico 41 ci fossero tre accessi a cui il Comune non ha ancora attribuito un numero civico definitivo, si avrebbe:

civico	esponente	SNC
41		
41		1
41		2
41		3

Oppure, in una variante del caso precedente, se il numero civico fosse il n. 41A si avrebbe:

civico	esponente	SNC
41	A	
41	A	1
41	A	2
41	A	3

Se l'accesso (uno o più) senza numero civico è posto all'inizio della strada o qualora non vi sia alcun numero civico che preceda tali accessi la registrazione sarà la seguente:

civico	esponente	SNC
0		1
0		2
0		3